



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MOLINARI, MONTEVECCHI, PAGLINI, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, VACCIANO e LEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di istruzione

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è il primo provvedimento che, seguito ai decreti attuativi della cosiddetta riforma Gelmini, abbia voluto affrontare, se pur non in modo sistematico, alcuni temi circostanziati, epperò considerati urgenti entro l'alveo della disciplina in oggetto.

L'iter parlamentare della conversione di questo decreto-legge è stato notevolmente rallentato nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati cosicchè, una volta giunto in Senato, sono stati discussi solo alcuni ordini del giorno, nella consapevolezza che una qualsiasi modifica emendativa al testo proveniente dalla Camera avrebbe comportato un passaggio ulteriore e quindi l'inevitabile decadenza del decreto per l'ormai ravvicinata scadenza dei termini.

Durante la discussione in Senato sono emersi vari temi che non erano stati affrontati in dettaglio alla Camera e sui quali i gruppi parlamentari, nell'impossibilità di emendare il testo, si sono espressi con degli ordini del giorno.

Si è pensato, pertanto, di raccogliere in un unico disegno di legge tutti quegli aspetti trattati in Senato e corrispondenti agli ordini del giorno accolti dal Governo, che, ugualmente urgenti ed essenziali così come riconosciuto nel passaggio del decreto al Senato, sono sfuggiti a causa dei tempi molto ristretti del dibattito parlamentare a ridosso della data di scadenza.

Ogni articolo corrisponde a una mozione o ordine del giorno approvato. Con questo

disegno di legge, quindi, il Parlamento, oltre a sollevare le tematiche scaturite dal dibattito in Senato, richiama inoltre il Governo agli impegni che esso stesso ha preso in aula durante le sessioni dedicate al decreto «Istruzione».

L'articolo 1 (recependo l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G4.101/testo 2 al disegno di legge atto Senato n. 1150) intende non «disincentivare» quanto imporre il divieto di vendita all'interno delle scuole di prodotti che possano essere considerati dannosi per la salute dei ragazzi, in tutto assecondando un preciso dovere morale che deve essere avvertito *in primis* dalle istituzioni, qual è quello di vigilare sulla salute e sulla sicurezza degli studenti, prescindendo da logiche economiche e strumentali interessi di mercato.

L'articolo 2 (recependo l'impegno al Governo degli ordini del giorno G15.103 e G15.106) dispone misure finalizzate a un più razionale utilizzo delle risorse umane in nome di una maggiore flessibilità, in particolare accorpando alcune classi di concorso, con particolare riferimento all'insegnamento della matematica e alla classe di concorso A048-Matematica applicata. Per effetto della riforma Gelmini tale classe di concorso, infatti, sotto l'egida di «classe di concorso atipica», è risultata particolarmente penalizzata dacché ha subito una contrazione del monte ore settimanale, la soppressione di alcuni indirizzi nonché la negazione dell'accesso alla stessa in diversi istituti scolastici, creando così molteplici casi di docenti perdenti posto. I docenti abilitati della classe di concorso A048-Matematica applicata hanno progressivamente assistito a una dra-

stica riduzione di sbocchi lavorativi, tant'è che, con crescente difficoltà, è stato loro affidato un incarico a tempo determinato dalle graduatorie a esaurimento o dalle graduatorie d'Istituto prevedendo per un futuro prossimo, nella migliore delle ipotesi, ch'essi vengano «parcheggiati» temporaneamente in molteplici istituti come docenti «atipici». Fonti autorevoli come l'Unione matematica italiana (UMI) e l'Associazione nazionale insegnanti di matematica (ANIMAT) già dal 2009 hanno evidenziato che la distinzione tra «matematica» e «matematica applicata» è un retaggio di obsolete suddivisioni disciplinari e che le due classi di concorso possono ragionevolmente confluire in un'unica classe di abilitazione che consenta l'accesso all'insegnamento della disciplina della matematica in qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 3 (recepando l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G15.101/testo 2) sopprime il comma 55 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in base al quale viene di fatto introdotto il divieto di «monetizzazione» delle ferie per i dipendenti pubblici. In tal modo le ferie dei supplenti, maturate a partire dall'anno scolastico 2013-2014, possono essere liquidate e tornano pertanto a essere disciplinate dall'articolo 19, comma 2, del CCNL scuola 29 novembre 2007, tuttora vigente.

L'articolo 4 (recepando l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G7.102, accolto come «raccomandazione»), a fronte della drastica riduzione determinata dalla riforma Gelmini e dai decreti attuativi che sono seguiti - reinserisce gradualmente la possibilità per le famiglie di usufruire delle 40 ore settimanali (il tempo scuola, cioè, definito «tempo pieno»). Si tratta di un'opportunità non più da considerarsi un bene accessorio ma un «diritto» divenuto essenziale per la qualità della vita di tutti coloro con figli in età scolare (nella scuola primaria in particolare), viepiù se risiedono in agglome-

merati urbani di grandi dimensioni, ulteriormente penalizzati dalle distanze e dalla mobilità.

La legge 10 marzo 2000, n. 62, ha regolamentato in Italia il sistema nazionale integrato d'istruzione per scuole statali e non statali disciplinando, pertanto, le scuole paritarie nelle quali numerosi docenti operano talvolta prestando il proprio lavoro a titolo pressoché gratuito o con stipendi al limite dell'illecito pur di beneficiare dei punteggi maturati con l'attività di insegnamento. Pur senza contravvenire all'articolo 33 del dettato costituzionale e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, l'articolo 5 (recepando l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G7.104/testo 2) impone misure di maggiore trasparenza, di correttezza contrattuale verso chi vi lavora e di tracciabilità dei pagamenti.

Al fine di garantire la qualità del servizio scolastico - in particolare il sovraffollamento delle classi, con ciò che al livello didattico e gestionale ne consegue - l'articolo 6 (sulla scorta dell'Affare assegnato n. 64, approvato presso la 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 30 luglio 2013) ristabilisce i criteri di formazione delle classi di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola), sopprimendo quanto successivamente stabilito al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e con particolare riferimento agli articoli 14 (disposizioni relative alla scuola materna), 15 (disposizioni relative alla scuola elementare), 16 (disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado), 17 (classi a tempo prolungato nella scuola media), 18 (disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore), 19 (disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istru-

zione secondaria superiore), 20 (disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione

secondaria superiore), 21 (disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate), 22 (disposizioni per gli anni successivi).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela della salute e divieto di vendita di prodotti alimentari nelle scuole)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è rigorosamente vietata la somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento anche ai prodotti venduti tramite distributori automatici, contenenti un elevato contenuto di lipidi, grassi *trans*, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in un elenco gli alimenti e le bevande di cui al comma 1.

Art. 2.

(Razionalizzazione delle classi di concorso)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi di concorso, ai sensi della lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riguardo all'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di

secondo grado, con decreto di natura regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'unificazione delle classi di concorso A047 (Matematica) e A048 (Matematica applicata) in una unica classe abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti professionali e negli istituti tecnici per il settore economico e di complementi di matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico, nonché all'unificazione delle classi di concorso A049 (Matematica e fisica) e A047 (Matematica) in una unica classe abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico e nei licei.

2. I docenti, con incarico a tempo indeterminato titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di concorso formatesi ai sensi del comma 1, sono conseguentemente ricollocati mantenendo le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al comma 1.

3. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso esistenti prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, già iscritti nelle graduatorie previste dal cambiamento disposto dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono trasferiti d'ufficio nelle graduatorie costituite per le nuove classi di concorso.

Art. 3.

(Personale docente a tempo determinato)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. Al comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 54».

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di pagamento delle ferie non godute relative all'anno scolastico 2012-2013.

Art. 4.

(Tempo pieno nella scuola primaria)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del tempo pieno nella scuola primaria sulla base dei seguenti criteri:

a) l'obbligo per tutte le scuole di prevedere le quaranta ore, corrispondenti al «tempo pieno», nel modulo di iscrizione *on-line*;

b) la definizione di un piano triennale allo scopo di una graduale messa a regime del modello previsto, prevedendo, per l'anno scolastico 2014-2015, l'accoglimento del 30 per cento delle richieste, e, per gli anni scolastici successivi, rispettivamente il 70 per cento nel 2015-2016 e il 100 per cento nel 2016-2017.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la disci-

plina recata dal comma 3 dell'articolo 4 del suddetto regolamento preveda che il tempo scuola della primaria sia svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che superi il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, 30 e sino a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, è abrogato.

Art. 5.

(Scuole paritarie)

1. Per gli istituti scolastici di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è fatto obbligo di:

a) garantire al personale docente ivi impiegato regolare contratto in applicazione dei contratti collettivi nazionali, stipulati secondo i criteri e le modalità previste dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) compilare e consegnare all'ufficio scolastico provinciale il piano dell'offerta formativa con allegato il monte ore di insegnamento;

c) consegnare, presso l'ufficio scolastico provinciale, la documentazione che attesti i pagamenti delle retribuzioni e degli oneri connessi, comprensiva delle modalità in cui sono avvenuti i pagamenti al fine di evidenziarne la tracciabilità.

Art. 6.

(Qualità del servizio scolastico)

1. Gli uffici scolastici territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica e per la revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, di cui alla lettera *c*) del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da impedirne il sovraffollamento, provvedono alla formazione delle classi in conformità al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento agli articoli da 14 a 22.

2. Gli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono abrogati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

